



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

PROT. N° 5836

Università degli Studi di Perugia
Amministrazione Centrale
Prot. Uscita del 14/01/2005
nr. 0002604



Ai Presidi di Facoltà

Ai Direttori di Dipartimento,
Centri, Biblioteche

Ai Dirigenti preposti alle
Ripartizioni degli Uffici
Amministrativi

All'Ufficio Contabilità finanziaria

Loro Sedi

Oggetto: Adempimenti in ordine alla tutela della salute dei non fumatori.

Facendo seguito alle rettorali prot. n.38327 del 26.05.98 e prot. n. 2613 del 24.01.02 si trasmettono:

- il nuovo testo dell'art. 7 della Legge 584 dell'11.11.1975, così come sostituito dall'art. 52 comma 20 della Legge 28.12.01 n. 448 e successivamente modificato dai commi 189 e 190 della Legge 30.12.04 n. 311;
- l'art. 51 della Legge 16.01.03 n. 3, nonché il D.P.C.M. 23.12.2003 e l'Accordo 16.12.2004 tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente attuativi del comma 2 e 7 del citato art. 51.

Nel richiamare l'obbligo di vigilare in ordine all'effettivo rispetto del divieto di fumo all'interno dei locali pubblici di pertinenza, si pregano le SS.LL. di affiggere all'albo delle rispettive strutture le normative di cui sopra e individuare, con atto formale, i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni.

Ove non sia possibile procedere a nomina specifica spetta al responsabile della struttura l'attività di vigilanza, accertamento e contestazione.

I soggetti o il responsabile della struttura incaricati della vigilanza e dell'accertamento e contestazioni delle infrazioni devono svolgere le seguenti attività:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

- a – vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- b – accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
- c – redigere in triplice copia il verbale di contestazione, *(una copia del verbale deve essere inviata all'Ufficio contabilità finanziaria dell'Università degli Studi di Perugia).*

L'importo delle sanzioni da applicare, in considerazione della gravità della violazione al divieto di fumo, è determinato dall'art. 7 comma 1 della legge 28.12.2001 n. 448 così come modificato dai commi 189 della legge 30.12.2004 n. 311.

Il versamento deve essere effettuato tramite c/c postale n. 14853063 intestato a Università degli Studi di Perugia – Servizio tesoreria con la seguente causale "violazione al divieto di fumo contestata con verbale n..... del" ovvero tramite versamento presso la Banca dell'Umbria agenzia n. 6 -c/c n. 3258 cod. ABI 6235, CAB 3198, CIN V previa esibizione della copia del verbale.

Si comunica che presso l'Ufficio Economato e Patrimonio Mobiliare sono in distribuzione i nuovi cartelli di divieto di fumo ed i blocchetti dei verbali da ritirare a cura degli incaricati dalle SS.LL. medesime.

Si rileva, infine, che la mancata ottemperanza dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 7 comma 2 della Legge 11.11.1975, n. 584, come modificato dall'art. 52, comma 20 della Legge 28.12.2001, n. 448.

Distinti saluti

Il RETTORE
(Prof. Francesco Bistoni)

1/12



Percorso di Navigazione: Ricerca > L. 28-12-2001, n. 448 > L. 11-11-1975, n. 584

L. 11-11-1975 n. 584

Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 dicembre 1975, n. 322

7. 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni ¹⁾.

2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b) ²⁾.

3. L'obbligo di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi ³⁾.

¹⁾ Il presente comma era stato modificato dall'art. 6, *D.L. 3 marzo 2003, n. 32*, non convertito in legge.

²⁾ Il presente comma era stato modificato dall'art. 6, *D.L. 3 marzo 2003, n. 32*, non convertito in legge.

³⁾ Articolo così sostituito dal comma 20 dell'art. 52, *L. 28 dicembre 2001, n. 448*.



indicati al comma 1, entro il 31 dicembre 2005».

186. Nell'ambito delle attività dirette alla definizione e implementazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), il Ministero della salute, anche ai fini del controllo e monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso la coerente prosecuzione delle azioni in corso con riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi afferenti al funzionamento del NSIS nella misura di cinque punti percentuali, salva la facoltà di ampliare i servizi richiesti nel limite dell'ordinario stanziamento di bilancio.

187. In considerazione del rilievo nazionale ed internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle più rilevanti patologie, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro in favore della fondazione «Centro San Raffaele del Monte Tabor».

188. Le regioni che alla data del 1° gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, destinano una quota delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.

189. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.

190. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma 189, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo, nonché per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso correlate.

191. Resta ferma l'autonoma, integrale disponibilità da parte delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 189, accertate dagli organi di polizia locale, come tali ad esse direttamente attribuiti.

192. Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione.

193. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma 192, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruità tecnico-economica di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a parità di funzioni, risulti economicamente più vantaggiosa.

194. Ai fini di cui al comma 192, con decreto del Presidente del



Percorso di Navigazione: Ricerca > L. 16-01-2003, n. 3



L. 16-1-2003 n. 3

Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione.
 Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 2003, n. 15, S.O.

51. Tutela della salute dei non fumatori.

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso provvedimento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2.

7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4/12

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della *legge 11 novembre 1975, n. 584*.

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

(20 d) Comma così modificato dall'art. 7, *L. 31 ottobre 2003, n. 306 - Legge comunitaria 2003*. Vedi, anche, *l'Accordo 24 luglio 2003*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 24 novembre 2003*.

(20 e) Per la proroga del termine vedi l'art. 19, *D.L. 9 novembre 2001, n. 266*.

(20 f) Comma così modificato dall'art. 7, *L. 31 ottobre 2003, n. 306 - Legge comunitaria 2003*.

(20 g) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi *l'Acc. 10 dicembre 2004*.



D.P.C.M. 23-12-2003

Attuazione dell'art. 51, comma 2 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della L. 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori».
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2003, n. 300

Epigrafe

Premessa

1.

2.

Allegato I

D.P.C.M. 23 dicembre 2003

Attuazione dell'art. 51, comma 2 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della L. 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori».

1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2003, n. 300.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 luglio 2003 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di attuazione dell'art. 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto l'accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il presente decreto recepisce l'Accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003.

2. 1. Sono definiti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.

Allegato 1

Requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumo.

1. I locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:

- a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
- b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;
- c) essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai successivi punti 9 e 10;
- d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.

2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare. L'aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da assicurare è pari a 30 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata nei locali in conformità della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq. All'ingresso dei locali è indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.

3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.

4. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

5. L'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi.

6. La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte ed in conformità dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario controllo, i certificati di installazione comprensivi dell'idoneità del sistema di espulsione, e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell'autorità competente.

7. Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.

8. Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE».

9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la scritta «AREA PER FUMATORI».

10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli luminosi recanti, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la dizione: «VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE», che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.

11. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui ai punti precedenti non è idoneo all'applicazione della normativa di cui all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Acc. 16-12-2004

Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della L. 16 gennaio 2003, n. 3. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2004, n. 303. Emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Epigrafe

Premessa

Articolo unico

Acc. 16 dicembre 2004 ⁽¹⁾.

Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2004, n. 303.

Emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 16 dicembre 2004:

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1, del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*;

Visto l'art. 51 della *legge 16 gennaio 2003, n. 3*, che al comma 1, a tutela della salute dei non fumatori, dispone il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute;

Visto il citato art. 51 della *legge 16 gennaio 2003, n. 3*, che al comma 7 demanda ad un accordo da sancirsi in questa Conferenza, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, la individuazione delle procedure per l'accertamento delle infrazioni, della relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, dei soggetti competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'art. 17 della *legge 24 novembre 1981, n. 689* e dei soggetti deputati ad irrogare le relative sanzioni;

Visto lo schema di accordo predisposto dal Ministero della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, ai sensi del citato art. 51, comma 7, della legge n. 3 del 2003, nel testo trasmesso con nota del 15 novembre 2004;

Considerato che nell'incontro tecnico del 29 novembre 2004, tra amministrazioni centrali interessate e regioni e province autonome sono state concordate alcune proposte di modifica al testo della proposta, in ordine ad alcune delle quali si sono riservate tuttavia una verifica;

Considerato che il Ministero della salute con nota del 13 dicembre 2004 ha trasmesso una nuova stesura del testo, nella quale sono state recepite le proposte delle regioni e le osservazioni formulate, sulla scorta delle proposte regionali, dai Ministeri dell'interno e della giustizia;

Vista la nota del 14 dicembre 2004, con la quale il Ministero dell'interno ha richiesto ulteriori emendamenti ai punti 2.5, 3 e 4, di carattere meramente esplicativo, condivise dalle altre amministrazioni centrali, recepite in una nuova stesura dal Ministero della salute e trasmessa con nota del 15 dicembre 2004;

Vista la nota del 15 dicembre 2004, con la quale detta stesura è stata inoltrata alle regioni e alle province autonome;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome, nel corso dell'odierna seduta, sul testo del presente accordo;

Sancisce accordo

tra i Ministri della salute, dell'interno e della giustizia e le regioni e le province autonome, nei seguenti termini:

1. *Premessa.*

Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura nei Paesi sviluppati e rappresenta, pertanto, uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale.

La promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco, pertanto, costituiscono obiettivi prioritari delle politiche sanitarie anche del nostro Paese e la nuova normativa - che estende l'ambito di applicazione del divieto di fumare anche ai luoghi di lavoro ed agli esercizi di ristorazione, in coerenza con i più aggiornati orientamenti internazionali in materia di tutela della salute pubblica contro il tabagismo, riferibili ad esempio alla Convenzione quadro per il controllo del tabacco approvata dall'Organizzazione mondiale della sanità - OMS nel maggio 2003 - si inserisce in questa visione strategica che, per essere efficace ai fini della protezione della salute dei non fumatori, necessita di interventi che ne favoriscano la piena applicazione.

Obiettivi.

Lo Stato e le regioni e le province autonome, pertanto, concordano che:

a) è indispensabile perseguire l'obiettivo di rendere gli ambienti lavorativi più salubri e che - oltre all'acquisizione da parte dei lavoratori di una maggiore consapevolezza dei danni derivanti dall'esposizione al fumo passivo - è necessario garantire il rispetto delle norme di divieto, sanzionando le eventuali infrazioni;

b) al fine di garantire un'uniforme ed efficace applicazione delle disposizioni in materia di divieto di fumo nei locali chiusi e di non vanificare il potere deterrente delle sanzioni, è necessario definire in modo condiviso le procedure di massima per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni stesse e le modalità di adempimento degli obblighi posti a carico del responsabile della struttura, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 51, comma 7, della legge n. 3 del 2003.

2. Procedure concordate per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

2.1. Nei locali chiusi nei quali si applica il divieto di fumo, di cui all'art. 51 della legge n. 3 del 2003, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso, della norma che lo impone, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare e contestare le infrazioni.

2.2. I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di locali di pubbliche amministrazioni, aziende e agenzie pubbliche o di privati esercenti servizi pubblici, ovvero i responsabili di strutture private, fanno predisporre ed apporre i cartelli di divieto completi delle suddette indicazioni nei locali in cui vige il divieto, secondo le modalità previste dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003*, in attuazione dell'art. 51 comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori.

2.3. I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e agenzie pubbliche individuano, altresì, con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto accertare e contestare le infrazioni. Ove non abbiano proceduto a nomina specifica, spetta ai dirigenti medesimi l'attività di vigilanza ed accertamento e contestazione.

2.4. Nei locali privati, ove si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica i soggetti preposti a vigilare sul rispetto del divieto, ad accertare e contestare la violazione sono individuati in coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni d'autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali.

2.5. Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare - fatto salvo quanto previsto dai successivi punti 3 e 4 - i soggetti incaricati della vigilanza e dell'accertamento e contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei Corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto svolgono le seguenti attività:

a) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;

b) accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;

c) redigere in triplice copia il verbale di contestazione, il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo a pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;

d) notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurare la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982 n. 890.

3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria svolgono le attività di cui al punto 2.5 e 4 di propria iniziativa, ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, secondo quanto previsto dall'art. 13, quarto comma della legge 2-

novembre 1981, n. 689.

4. Nei locali privati, i soggetti cui spetta la vigilanza sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati, i quali richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e curano che le infrazioni siano immediatamente segnalate ai soggetti pubblici incaricati a norma dei punti 2.5 e 3.

5. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati, si raccomanda ai datori di lavoro, come definiti nel *decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*, e successive modifiche e integrazioni, di fornire anche una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia.

6. Le misure sanzionatorie applicabili alla mancata ottemperanza dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e alle infrazioni al divieto di fumare - per tutte le tipologie di locali ed ambienti, ivi compresi tutti i mezzi di trasporto pubblici - sono quelle previste dall'art. 7 della *legge 11 novembre 1975, n. 584*, come modificato dall'art. 52, comma 20, della *legge 28 dicembre 2001, n. 448*.

7. L'art. 16 della *legge n. 689 del 1981*, e successive modificazioni, ammette il pagamento della sanzione pecuniaria prevista in misura ridotta, pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se più favorevole, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione.

8. Trascorso il termine di cui all'art. 16 della *legge n. 689 del 1981*, e successive modificazioni, senza che sia avvenuto il pagamento, l'operatore che ha accertato la violazione - o il responsabile dell'organo dal quale quest'ultimo dipende - presenta rapporto all'autorità competente con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, ai sensi dell'art. 17 della stessa *legge n. 689 del 1981*.

9. Ai sensi dell'art. 18 della *legge n. 689 del 1981*, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti all'autorità competente a ricevere il rapporto, eventualmente chiedendo anche di essere sentiti. L'autorità competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati, se ritiene fondate l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese per il procedimento, ingiungendone il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

10. Il pagamento delle sanzioni amministrative, nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali, è effettuato:

in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale di versamento (Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;

direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio o presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).

11. Il pagamento delle sanzioni amministrative nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organi non statali è effettuato con modalità disciplinate da normative regionali.

12. Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, nel caso di infrazioni accertate nell'ambito di amministrazioni statali o di enti di rilevanza nazionale, colui che ha accertato la violazione presenta rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni, al Prefetto, quale organo competente a ricevere il rapporto de

12/12

soggetti accertatori e l'eventuale ricorso dei trasgressori.

13. Il rapporto è presentato all'Ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera e all'Ufficio veterinario di confine, di porto e aeroporto, quando le violazioni siano state rilevate negli ambiti di rispettiva competenza, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571*.

14. Negli altri casi detto rapporto - con la prova delle relative contestazioni - è inviato al Presidente della regione o ad altra autorità competente individuata dalle disposizioni regionali.

15. Lo Stato e le regioni provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, al monitoraggio degli interventi attuati ed acquisiscono i dati, in merito all'osservanza delle norme sul divieto di fumare e al numero delle infrazioni contestate. I dati regionali sono trasmessi al Ministero della salute, che ne cura la diffusione ai cittadini.

16. Il Ministero della salute e le regioni curano, nelle forme ritenute più opportune e come tali concordate, un'adeguata informazione dei cittadini sulle procedure adottate.

17. In assenza di disposizioni normative emanate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in merito alle procedure di propria competenza richiamate dal presente accordo, si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni statali e gli enti pubblici su cui lo Stato esercita le proprie competenze organizzative esclusive.

18. Il presente accordo si applica nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.